



Studio Dott.
Riccardo Brogginì

DOTTORI
COMMERCIALISTI
ASSOCIATI

Riccardo Brogginì
Giovanni Bottinelli
Giulio Brogginì

Marco Bazzanella
Chiara Maria Carrara
Michele Altieri

REVISORI LEGALI

Via Dandolo 5
21100 Varese

T. +39 0332 28 75 98
F. +39 0332 23 45 20

www.brogginiasociati.it
P.I. 02694070125



Studio Professionale
Certificato



Studio Dott.
Riccardo Brogginì

DOTTORI
COMMERCIALISTI
ASSOCIATI

18 DICEMBRE 2017 – Villa Cagnola

CONVEGNO ANNUALE PER I CLIENTI

1. Novità Tributarie – Finanziaria 2018

- interventi di riqualificazione energetica
- interventi di recupero edilizio
- bonus mobili ed elettrodomestici
- nuovo “bonus verde”
- proroga “maxi – ammortamento”
- proroga “iper – ammortamento”
- (ri)finanziamento sabatini-ter
- credito d’imposta spese di formazione
- fatturazione elettronica tra soggetti diversi dalle p.a.
- rivalutazione terreni e partecipazioni
- tassazione capital gains e dividendi
- differimento IRI

2. L’addio agli studi di settore: indici sintetici di affidabilità fiscale

3. Nuove regole di detrazione dell’iva

4. Welfare aziendale

5. Credito ricerca e sviluppo e voucher digitalizzazione

6. Rottamazione bis

7. Identificazione del titolare effettivo nell’ambito della normativa antiriciclaggio – nuovi adempimenti per le società di capitale

8. Riforma delle crisi d’impresa: procedure di allerta e nuovi limiti per la revisione legale dei conti obbligatoria



Studio Dott.
Riccardo Brogini

DOTTORI
COMMERCIALISTI
ASSOCIATI

1. Novità Tributarie – Finanziaria 2018

- interventi di riqualificazione energetica
- interventi di recupero edilizio
- bonus mobili ed elettrodomestici
- nuovo “bonus verde”
- proroga “maxi – ammortamento”
- proroga “iper – ammortamento”
- (ri)finanziamento sabatini-ter
- credito d'imposta spese di formazione
- fatturazione elettronica tra soggetti diversi dalle p.a.
- rivalutazione terreni e partecipazioni
- tassazione capital gains e dividendi
- differimento IRI



Studio Dott.
Riccardo Brogini

DOTTORI
COMMERCIALISTI
ASSOCIATI

Interventi di riqualificazione energetica

Con la modifica dell'art. 14, DL n. 63/2013 è disposta:

A) la proroga della detrazione per la “generalità” degli interventi di riqualificazione energetica nella misura del 65% per le spese sostenute fino al 31.12.2018 (anziché fino al 31.12.2017).

Il differimento del termine al 31.12.2018 riguarda anche le spese sostenute per gli interventi riguardanti l'acquisto e la posa in opera di:

- impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili
- schermature solari

ancorché per tali interventi, come di seguito evidenziato, dal 2018 la detrazione è ridotta al 50%.

Preme evidenziare che la “proroga” non riguarda gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni degli edifici condominiali per i quali la detrazione in esame è già riconosciuta per le spese sostenute fino al 2021.



Studio Dott.
Riccardo Brogini

DOTTORI
COMMERCIALISTI
ASSOCIATI

Interventi di riqualificazione energetica

B) la riduzione al 50% della detrazione per le spese sostenute dall'1.1.2018 per gli interventi di:

- acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi
- acquisto e posa in opera di schermature solari
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione
- acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, con l'importo massimo della detrazione pari a € 30.000

Con l'introduzione del nuovo comma 3-ter all'art. 14 in esame è altresì prevista l'emanazione di nuovi Decreti con i quali ridefinire i requisiti tecnici/massimali di spesa per singola tipologia di intervento, nonché i controlli effettuabili da parte dell'ENEA.



Studio Dott.
Riccardo Brogini

DOTTORI
COMMERCIALISTI
ASSOCIATI

Interventi di recupero edilizio

Con la modifica dell'art. 16, comma 1, DL n. 63/2013, la detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis, TUIR:

- nella misura del 50% (anziché del 36%)
- su un importo massimo di € 96.000 (anziché € 48.000); è riconosciuta per le spese sostenute fino al 31.12.2018 (anziché 31.12.2017).



Studio Dott.
Riccardo Brogini

DOTTORI
COMMERCIALISTI
ASSOCIATI

Bonus mobili ed elettrodomestici

È prorogata fino al 31.12.2018 la detrazione IRPEF del 50% prevista a favore dei soggetti che sostengono spese per l'acquisto di mobili / grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, per il quale si fruisce della relativa detrazione.

Per poter fruire della detrazione relativamente alle spese sostenute nel 2018 è necessario che i lavori di recupero edilizio siano iniziati a decorrere dall'1.1.2017. Come in passato la detrazione è fruibile in 10 quote annali e l'ammontare della spesa detraibile (massimo € 10.000) è computata indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio.

Con l'introduzione del nuovo comma 2-bis all'art. 16, DL n. 63/2013 è previsto che anche in tali casi le informazioni relative agli interventi effettuati dovranno essere trasmesse all'ENEA.



Studio Dott.
Riccardo Brogini

DOTTORI
COMMERCIALISTI
ASSOCIATI

Nuovo **«bonus verde»**

È introdotta, per il 2018, una detrazione IRPEF, nella misura del 36%, su una spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, fruibile dal proprietario/detentore dell'immobile sul quale sono effettuati interventi di:

- “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.



Studio Dott.
Riccardo Brogini

DOTTORI
COMMERCIALISTI
ASSOCIATI

Nuovo **«bonus verde»**

La nuova detrazione:

- spetta anche quando i predetti interventi sono effettuati su parti comuni esterne di edifici condominiali;
- spetta anche per le spese di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi agevolati;
- è fruibile a condizione che i pagamenti siano effettuati tramite strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni;
- va ripartita in 10 rate annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di sostenimento.



Studio Dott.
Riccardo Brogini

DOTTORI
COMMERCIALISTI
ASSOCIATI

Proroga **«maxiammortamento»**

E' prorogata la possibilità di incrementare il valore fiscale del costo di acquisto del 30% (fino al 2017 l'incremento era del 40%) ai fini della determinazione delle quota di ammortamento e dei canoni di leasing di competenza di:

- **Beni strumentali nuovi acquistati dall'01/01/2018 al 31/12/2018** (ovvero sino al 30/06/2019 se entro il 31/12/2018 è stato accettato l'ordine e pagati acconti almeno pari al 20% del costo di acquisto).

BENI ESCLUSI:

- **Beni usati**
- **Veicoli** a deducibilità limitata, veicoli in uso promiscuo a dipendenti e veicoli strumentali ad attività d'impresa e di uso pubblico
- Beni materiali strumentali con **coefficiente** ammortamento ministeriale < **6,5%** (ad es. fabbricati strumentali).



Studio Dott.
Riccardo Brogini

DOTTORI
COMMERCIALISTI
ASSOCIATI

Proroga **«iper-ammortamento»**

E' prorogata la possibilità di incrementare il valore fiscale del costo di acquisto del 150% ai fini della determinazione delle quota di ammortamento e dei canoni di leasing di competenza di:

- **Beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica/digitale acquistati dall'01/01/2018 al 31/12/2018** (ovvero sino al 30/06/2019 se entro il 31/12/2018 è stato accettato l'ordine e pagati acconti almeno pari al 20% del costo di acquisto)
- Previsto, inoltre, **l'incremento del 40%** (sempre ai soli fini fiscali) del costo di acquisizione di **beni immateriali strumentali** (di cui all'allegato B della Finanziaria 2017)



Studio Dott.
Riccardo Brogini

DOTTORI
COMMERCIALISTI
ASSOCIATI

Proroga **«iper-ammortamento»**

ADEMPIMENTI:

- Dichiarazione del legale rappresentante del soggetto interessato (o perizia tecnica giurata redatta da ingegnere/perito industriale/ se valore del bene > € 500.000) attestante che il bene:
 - Possiede le caratteristiche tecniche per l'agevolazione
 - E' interconnesso al sistema di gestione della produzione e della fornitura



Studio Dott.
Riccardo Brogini

DOTTORI
COMMERCIALISTI
ASSOCIATI

(ri)finanziamento Sabatini - ter

1. L'agevolazione Sabatini – ter consiste nell'erogazione di un contributo in conto esercizio a copertura degli interessi relativi ad un finanziamento stipulato per l'acquisto (ovvero l'acquisizione in leasing) di beni strumentali nuovi da parte delle PMI.
2. Prorogata **AD ESAURIMENTO FONDI** (una parte destinata ad investimenti in tecnologie digitali – Industria 4.0)
3. **Requisiti finanziamento agevolabile:**
 - Durata non superiore a 5 anni
 - Importo compreso tra € 20.000 ed € 2.000.000
 - Interamente destinato a finanziamento di investimenti ammissibili
4. Misura dell'agevolazione: contributo a copertura interessi pari al 2,75% annuo per investimenti ordinari (3,575% per investimenti in tecnologie digitali e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti) – erogato in quote annuali,



Studio Dott.
Riccardo Brogini

DOTTORI
COMMERCIALISTI
ASSOCIATI

(ri)finanziamento Sabatini - ter

ITER:

- Presentazione modulo di domanda disponibile su sito Ministero dello Sviluppo, sottoscritto con firma digitale ed invio all'indirizzo PEC della Banca/società di leasing;
- Banca/società di leasing verifica regolarità formale e trasmette al Ministero dello Sviluppo
- Conferma da parte del Ministero dello Sviluppo
- Banca/società di leasing finanzia l'investimento e trasmette delibera a Ministero dello Sviluppo
- Ministero dello Sviluppo emana il provvedimento di concessione del contributo



Studio Dott.
Riccardo Brogini
DOTTORI
COMMERCIALISTI
ASSOCIATI

Credito d'imposta spese di formazione

- A decorrere dal 2018 viene concesso in favore delle imprese che effettuano attività di formazione un **credito d'imposta pari al 40% del costo del personale** dipendente relativo al periodo occupato nella **formazione** svolta per acquisire/consolidare **conoscenze tecnologiche previste da Piano Nazionale Impresa 4.0** (ad es. Big data e analisi dei dati, cloud computing, cyber security, realtà aumentata, interfaccia uomo-macchina, ecc...)
- Credito riconosciuto fino ad un massimo annuo di **€ 300.000**
- **Costi per spese agevolabili devono essere certificati** dal soggetto incaricato revisione legale / collegio sindacale (certificazione allegata al bilancio)
- Inoltre il credito:
 - ❖ Non concorre alla formazione della base imponibile (reddito / IRAP)
 - ❖ Utilizzabile in compensazione (è irrilevante per i limiti di compensazione orizzontale)

E' demandata al MISE l'emanazione di specifico decreto con disposizioni attuative



Studio Dott.
Riccardo Brogini

DOTTORI
COMMERCIALISTI
ASSOCIATI

Fatturazione elettronica tra soggetti diversi dalle p.a.

A partire **dall' 01/01/2019** viene introdotto l'**obbligo di fatturazione elettronica** anche tra soggetti diversi dalle Pubbliche Amministrazioni.

Le cessioni di beni / prestazioni di servizi tra soggetti passivi residenti in Italia dovranno essere documentate **esclusivamente** da fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio (**SDI**).

Sono **esclusi** da tale obbligo i **contribuenti minimi/forfettari**.

Successivamente all'01/01/2019, in caso di emissione di fattura con modalità differenti da quella elettronica, la fattura si considererà non emessa, con la conseguente applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 del Dlgs. 471/97.

A partire dall'01/01/2019, anche alla luce di tale novità normativa, sarà **abrogato** lo «spesometro».



Studio Dott.
Riccardo Brogini

DOTTORI
COMMERCIALISTI
ASSOCIATI

Rivalutazione terreni e partecipazioni

Viene riproposta la possibilità di procedere alla rivalutazione con valore fiscale (rideterminazione fiscale del costo di acquisto) di:

- **Terreni;**
- **Partecipazioni.**

I terreni e le partecipazioni rivalutabili devono essere detenuti alla data dell'01/01/2018.

Possono effettuare la rivalutazione le persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali (NO regime di impresa).

Per perfezionare la rivalutazione occorrerà, **entro il 30/06/2018**, procedere a:

- Redazione ed asseverazione di perizia di stima
- Versamento dell'imposta sostitutiva pari all'8% sul nuovo valore fiscale.



Studio Dott.
Riccardo Brogini

DOTTORI
COMMERCIALISTI
ASSOCIATI

Tassazione capital gains e dividendi

Viene modificato l'art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 461/97.

La legge di Bilancio per il 2018 estende l'applicazione dell'imposizione sostitutiva del 26% alle partecipazioni qualificate detenute da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di impresa. Questo determinerà una pari imposizione sia per le plusvalenze realizzate nell'ambito del capital gain dalle persone fisiche, sia per i dividendi percepiti dalle stesse, a prescindere dalla tipologia di partecipazione posseduta - qualificata o non qualificata.

Il nuovo regime si applicherà:

alle plusvalenze realizzate a
partire dal 1° gennaio 2019

agli utili percepiti a partire dal
1° gennaio 2018

NB la distribuzione degli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 resterà assoggettata al regime vigente (con aliquota del 58,14%) se deliberata nel lasso temporale che va dal 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022

Tassazione capital gains e dividendi

Chi detiene partecipazioni qualificate si trova così a fare i conti con un sistema che diventerà più semplice dal 2019, ma che nel frattempo richiede qualche analisi ulteriore.



Cessioni del 2017 Per tutte le azioni o quote vendute nel 2017, la plusvalenza sarà tassata (nel periodo in cui si incassa il corrispettivo) per il 49,72 % del suo ammontare. Se la partecipazione viene ceduta entro quest'anno, ovviamente non potrà essere oggetto di affrancamento, per cui l'applicazione dell'Irpef al 49,72 % della plusvalenza rimane l'unica opzione possibile. Nel caso dell'aliquota massima del 43%, la tassazione sulla plusvalenza sarà quindi pari al 21,38 per cento

Cessioni del 2018 Se la partecipazione viene ceduta in questo anno, la quota della plusvalenza da tassare sale al 58,14 %; nel caso di aliquota massima, questo equivale ad applicare un prelievo del 25 % (il 43 % di 58,14). Rispetto all'anno precedente, la tassazione è aumentata del 17 per cento. Chi cede nel 2018 però ha sempre la possibilità di affrancare il valore della partecipazione, applicando l'imposta sostitutiva dell'8 per cento. Poiché il rapporto tra sostitutiva e Irpef ordinaria è nel caso massimo pari a 8/25, ne consegue che ci sarà la convenienza ad affrancare ogni volta che la plusvalenza supera gli 8/25 (cioè il 32%) del valore complessivo della quota che si vuole cedere nell'anno.

Cessioni dal 2019 La plusvalenza viene assoggettata all'imposta sostitutiva del 26 per cento. Chi ha la prospettiva di cedere in questo anno, può affrancare il valore della partecipazione entro il 30 giugno 2018. In questo caso il rapporto tra imposte sostitutive è di 8/26, con la conseguenza che la convenienza all'affrancamento scatta ogni volta che la plusvalenza supera questa soglia (pari a circa il 31 per cento).



Studio Dott.
Riccardo Brogini

DOTTORI
COMMERCIALISTI
ASSOCIATI

Differimento «IRI»

Viene previsto il differimento al periodo 2018 dell'applicazione dell'Imposta sul reddito d'impresa (IRI).

L'imposta sul reddito d'impresa (IRI) è fissata nella misura fissa del 24% così come previsto per l'IRES in capo alle società di capitali. L'imposta disciplinata dal nuovo art. 55-bis, TUIR è applicabile alle imprese individuali/società di persone in contabilità ordinaria.



Studio Dott.
Riccardo Brogini

DOTTORI
COMMERCIALISTI
ASSOCIATI

Differimento «IRI»

In particolare:

- il reddito prodotto dall'impresa non concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF dell'imprenditore/collaboratore familiare/socio ma viene assoggettato a tassazione "separata" con l'aliquota del 24%
- le somme che l'imprenditore/collaboratore familiare/socio preleva dall'impresa sono tassate in capo agli stessi con le regole ordinarie IRPEF, con la possibilità di dedurre le stesse dal reddito d'impresa "nei limiti del reddito del periodo d'imposta e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d'imposta successivi".

L'opzione ha durata quinquennale ed è rinnovabile e va esercitata nella dichiarazione dei redditi con effetto dal periodo d'imposta cui è riferita la dichiarazione.



Studio Dott.
Riccardo Brogini

DOTTORI
COMMERCIALISTI
ASSOCIATI

2. L'addio agli studi di settore indici sintetici di affidabilità fiscale



Studio Dott.
Riccardo Brogini

DOTTORI
COMMERCIALISTI
ASSOCIATI

**D.L. n. 50/2017
(c.d. Manovra
correttiva 2017)**

Con la conversione in legge del D.L. n. 50/2017 (c.d. Manovra correttiva 2017) sono stati introdotti i nuovi indici di affidabilità fiscale (ISA) che, gradualmente, sostituiranno, oltre ai parametri, gli studi di settore e lo specifico regime premiale.

Nelle intenzioni dell’Agenzia delle entrate, che ha fortemente voluto il nuovo strumento, questo consentirà di superare lo studio di settore come strumento di accertamento e fornirà, su una scala da uno a dieci, il complessivo livello di “attendibilità fiscale” del contribuente.



Studio Dott.
Riccardo Brogini

DOTTORI
COMMERCIALISTI
ASSOCIATI

Definizione

Gli ISA rappresentano il posizionamento di ogni contribuente in termini di affidabilità dei suoi comportamenti fiscali.

La finalità di tale strumento è quella di sostituire gli studi di settore, superandone la funzione di strumento di accertamento presuntivo, e proponendosi quale meccanismo di rilevazione del grado di affidabilità del contribuente che, quando elevato, garantisce allo stesso l'accesso a una serie di benefici (anche detto regime premiale).

Entrata in vigore

L'art. 9-bis del D.L. n. 50/2017 ha previsto che gli studi di settore vengano gradualmente sostituiti dai nuovi ISA per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, ad invarianza di gettito. Tuttavia per effetto di un emendamento alla Finanziaria 2018 l'introduzione degli ISA è stata differita al 2018.



Studio Dott.
Riccardo Brogini

DOTTORI
COMMERCIALISTI
ASSOCIATI

Come si determinano gli ISA?

Gli ISA esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo, sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti, l'accesso al regime premiale.

La media matematica fra gli **indicatori di affidabilità** e di **anomalia** permette di conoscere il «rating» di ogni contribuente.



Studio Dott.
Riccardo Brogini

DOTTORI
COMMERCIALISTI
ASSOCIATI

Indicatori elementari di affidabilità

Gli **indicatori elementari di affidabilità** valutano l'attendibilità di relazioni e rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale tipici per settore e/o per il modello organizzativo di riferimento.

Il loro valore è calcolato su una scala da 1 a 10.

Essi prendono in considerazione:

- Ricavi per addetto
- Valore aggiunto per addetto
- Reddito per addetto
- Durata delle scorte
- Decumolo delle scorte
- Esiti accessi brevi
- Confronto con altre banche dati: corrispondenza delle giornate retribuite con il modello 770/CU.



Studio Dott.
Riccardo Brogini

DOTTORI
COMMERCIALISTI
ASSOCIATI

Indicatori elementari di anomalia

Gli **indicatori elementari di anomalia** individuano situazioni atipiche sotto l'aspetto contabile e gestionale e disallineamenti tra dati ed informazioni presenti in diversi modelli di dichiarazione ovvero emergenti dal confronto con banche dati esterne.

Gli indicatori di anomalia rientrano nel calcolo degli ISA solo quando l'anomalia è presente (ad esempio, rimanenze iniziali di un anno diverse da quelle finali dell'anno precedente, costo del venduto negativo ecc).

Il loro valore è calcolato su una scala da 1 a 5.



Studio Dott.
Riccardo Brogini

DOTTORI
COMMERCIALISTI
ASSOCIATI

Indicatori elementari di anomalia

GESTIONE CARATTERISTICA (13)

- ✓ Incidenza dei costi residuali di gestione
- ✓ Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo o nullo
- ✓ Costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) negativo
- ✓ Corrispondenza delle rimanenze finali con il modello IRAP
- ✓ Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili
- ✓ Corrispondenza delle esistenze di prodotti finiti, materie prime e merci con le relative rimanenze
- ✓ Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative rimanenze
- ✓ Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93 comma 5 con le relative rimanenze
- ✓ Corrispondenza delle esistenze di prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso con le relative rimanenze
- ✓ Valorizzazione delle rimanenze finali o esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93
- ✓ Copertura delle spese per dipendente
- ✓ Analisi dell'apporto di lavoro delle figure non dipendenti
- ✓ Margine operativo lordo negativo

GESTIONE BENI STRUMENTALI (3)

- ✓ Incidenza degli ammortamenti
- ✓ Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione finanziaria
- ✓ Assenza del valore dei beni strumentali

REDDITIVITÀ (3)

- ✓ Reddito operativo negativo
- ✓ Risultato ordinario negativo
- ✓ Reddito negativo per più di un triennio

GESTIONE EXTRA- CARATTERISTICA (3)

- ✓ Incidenza degli oneri finanziari netti
- ✓ Incidenza degli oneri straordinari
- ✓ Incidenza degli accantonamenti

INDICATORI SPECIFICI (1)

- Capienza del costo d'acquisto della farina

ATTIVITÀ NON INERENTI (4)

- Prodotti commercializzati di produzione propria – Pasta fresca >50%
- Prodotti commercializzati di produzione di terzi – Pasta fresca >50%
- Prodotti commercializzati di produzione di terzi – Bevande >50%
- Attività di somministrazione di bevande e alimenti (anche mediante distributori automatici) >50%



Studio Dott.
Riccardo Brogini

DOTTORI
COMMERCIALISTI
ASSOCIATI

Indicatori elementari di anomalia

Per i seguenti indicatori, in caso di anomalia il punteggio vale 1.

- ✓ Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo o nullo
- ✓ Costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) negativo
- ✓ Corrispondenza delle rimanenze finali con il modello IRAP
- ✓ Assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili
- ✓ Corrispondenza delle esistenze di prodotti finiti, materie prime e merci con le relative rimanenze
- ✓ Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative rimanenze
- ✓ Corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93 comma 5 con le relative rimanenze
- ✓ Corrispondenza delle esistenze di prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso con le relative rimanenze
- ✓ Valorizzazione delle rimanenze finali o esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93
- ✓ Margine operativo lordo negativo
- ✓ Reddito operativo negativo
- ✓ Risultato ordinario negativo
- ✓ Prodotti commercializzati di produzione propria – Pasta fresca >50%
- ✓ Prodotti commercializzati di produzione di terzi – Pasta fresca >50%
- ✓ Prodotti commercializzati di produzione di terzi – Bevande >50%
- ✓ Attività di somministrazione di bevande e alimenti (anche mediante distributori automatici) >50%



Studio Dott.
Riccardo Brogini

DOTTORI
COMMERCIALISTI
ASSOCIATI

La premialità

ISA ≥ 8

Il “nuovo” regime premiale introdotto dall’art. 9-bis in commento, al comma 11, prevede i seguenti benefici:

- VISTO DI CONFORMITA’ PER COMPENSAZIONI:
 - ❖ l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’IVA e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive
- VISTO DI CONFORMITA’ PER RIMBORSI:
 - ❖ l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’IVA per un importo non superiore a 50.000 euro annui



Studio Dott.
Riccardo Brogini

DOTTORI
COMMERCIALISTI
ASSOCIATI

La premialità

ISA \geq 8

- SOCIETA' DI COMODO:
 - ❖ l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative di cui all'art. 30 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell'art. 2 del Decreto-Legge 13 agosto 2011, n. 138
- ACCERTAMENTI DA PRESUNZIONI SEMPLICI:
 - ❖ l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'art. 39, comma 1, lett. d), secondo periodo, del D.P.R. n. 600/1973, e all'art. 54, comma 2, secondo periodo, del D.P.R. n. 633/1972



Studio Dott.
Riccardo Brogini

DOTTORI
COMMERCIALISTI
ASSOCIATI

La premialità

ISA \geq 8

- DECADENZA DEI TERMINI PER L'ACCERTAMENTO:
 - ❖ l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'art. 43, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'art. 57, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 con riferimento all'IVA;
- L'ESCLUSIONE DAL REDDITOMETRO:
 - ❖ l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.



Studio Dott.
Riccardo Brogini

DOTTORI
COMMERCIALISTI
ASSOCIATI

3. Nuove regole di detrazione dell'iva



Studio Dott.
Riccardo Brogini

DOTTORI
COMMERCIALISTI
ASSOCIATI

Nuove regole detrazione iva

E' stato modificato l'articolo 19 del DPR 633/1972; ora prevede che: il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.

In termini pratici, le fatture di acquisto emesse da un fornitore italiano nel 2017 potranno essere portate in detrazione dall'acquirente con riferimento al 2017, ovvero nella dichiarazione annuale IVA da presentare entro il termine ultimo del 30 aprile 2018.



Studio Dott.
Riccardo Brogini
DOTTORI
COMMERCIALISTI
ASSOCIATI

Nuove regole detrazione iva

ALCUNI ESEMPI

Soggetto passivo IVA effettua un acquisto di beni, consegnati nel mese di dicembre con fattura emessa il 29 dicembre 2017.

SCENARIO A) fattura ricevuta e registrata nel mese di dicembre 2017, IVA detratta e computata correttamente nella liquidazione IVA del mese dicembre 2017

SCENARIO B) fattura registrata nel mese di gennaio 2018, detrazione IVA "sospesa" in quanto l'imposta può essere portata in detrazione solo con riferimento al 2017; in tal caso è consigliabile registrare la fattura in un sezionale IVA Acquisti 2018 creato ad hoc, nel quale far confluire le fatture di acquisto registrate nel 2018 ma detraibili nel 2017. L'operazione potrà essere portata in detrazione esclusivamente con la presentazione della dichiarazione IVA annuale 2018, riferita al periodo d'imposta 2017



Studio Dott.
Riccardo Brogini

DOTTORI
COMMERCIALISTI
ASSOCIATI

Nuove regole detrazione iva

ALCUNI ESEMPI

SCENARIO C) fattura registrata nel mese di maggio 2018, dopo aver presentato la dichiarazione IVA relativa alle operazioni 2017; in tal caso, per non perdere la detrazione dell'IVA, sarà necessario presentare una dichiarazione integrativa a favore.



Studio Dott.
Riccardo Brogini

DOTTORI
COMMERCIALISTI
ASSOCIATI

4. Welfare aziendale



**Studio Dott.
Riccardo Brogini**

**DOTTORI
COMMERCIALISTI
ASSOCIATI**

Definizione

- Prestazioni
- Opere
- Servizi corrisposti

al dipendente ed utilizzabili, dallo stesso o dai familiari, in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità di rilevanza sociale ed escluse dal reddito purché offerte alla generalità dei dipendenti o a categorie di essi.



Studio Dott.
Riccardo Brogini

DOTTORI
COMMERCIALISTI
ASSOCIATI

Tipologia di prestazioni

Elenco tassativo definito dall'art. 51 del DPR 917/1986.

- Contributi di previdenza complementare
- Contributi di assistenza sanitaria
- Assicurazioni per la non autosufficienza e per le malattie gravi
- Somme e prestazioni dirette per servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti
- Somme e prestazioni per servizi di educazione e istruzione anche prescolare ai familiari dei dipendenti
- Servizi aziendali per i dipendenti e i familiari, con finalità di educazione , istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, culto
- Servizi aziendali di mensa e trasporto, e buoni pasto
- Beni e servizi di diverso genere
- Prestiti.



Studio Dott.
Riccardo Brogini
DOTTORI
COMMERCIALISTI
ASSOCIATI

Tipologia di welfare

Esistono 2 tipologie di welfare:

- Volontario
- Negoziale:
 - ❖ Accordo di secondo livello
 - ❖ Regolamento aziendale

Regolamento aziendale

Atto aziendale in cui si definiscono le regole con cui viene attribuito e calcolato il welfare aziendale e quindi:

- Obiettivo aziendale
- Categorie e sottocategorie
- Importo o servizi
- Indicatori per verifica dell'obiettivo



Studio Dott.
Riccardo Brogini

DOTTORI
COMMERCIALISTI
ASSOCIATI

Risultati

- Fiscale: Azzeramento del cuneo fiscale.

	Retribuzione		Premio		Welfare	
Importo erogato	€	1.430,13	€	1.223,56	€	1.000,00
Costo contributivo a carico datore	€	414,45	€	354,59		
Costo assicurativo a carico datore	€	7,22	€	6,18		
Costo Totale azienda	€	1.851,80	€	1.584,33	€	1.000,00
Contribuzione a carico dipendente	€	131,43	€	112,45		
Irpef	€	298,70	€	111,11		
Importo percepito dal dipendente	€	1.000,00	€	1.000,00	€	1.000,00



Studio Dott.
Riccardo Brogini

DOTTORI
COMMERCIALISTI
ASSOCIATI

Risultati

- Sociale: il datore di lavoro si fa carico di servizi aventi finalità di rilevanza sociale;
- Aziendale: il Welfare Index PMI 2017 rileva i seguenti benefici per l'azienda:
 - ❖ Maggiore produttività;
 - ❖ Soddisfazione del lavoratore
 - ❖ Fidelizzazione dei lavoratori
 - ❖ Riduzione dell'assenteismo



**Studio Dott.
Riccardo Brogini**

**DOTTORI
COMMERCIALISTI
ASSOCIATI**

Come finanziarie il welfare

- Risorse aggiuntive;
- In sostituzione dei premi:
 - ❖ individuali
 - ❖ aziendali

Gestione del welfare

- Piattaforme strutturate
- Scelta del datore di lavoro



Studio Dott.
Riccardo Brogini

DOTTORI
COMMERCIALISTI
ASSOCIATI

5. Credito ricerca e sviluppo e voucher digitalizzazione



Studio Dott.
Riccardo Brogini


DOTTORI
COMMERCIALISTI
ASSOCIATI

Lo scenario delle agevolazioni

Siamo nel pieno della programmazione di fondi che ci accompagnerà fino al 2020; mai come oggi è esistita sul versante degli incentivi una congiuntura così favorevole per le imprese, in grado di fornire supporto alla necessità imprenditoriale di investire negli asset strategici dello sviluppo.

Si tratta di incentivi per lo più a carattere strutturale che sicuramente segneranno il panorama italiano delle agevolazioni fiscali e dei contributi per almeno i prossimi 5 anni.

Le dotazioni sono molto importanti, la complessità è crescente, legata in particolare alla scelta dello strumento corretto a supporto dell'investimento, alla natura congiuntamente tecnica e fiscale delle principali misure e alla possibilità di utilizzare più agevolazioni contestualmente (possibilità di cumulo) per finanziare percentuali sempre maggiori delle principali voci di spesa.





Studio Dott.
Riccardo Brogini

DOTTORI
COMMERCIALISTI
ASSOCIATI

Credito di imposta R&S

A decorrere dal periodo d'imposta successivo al 31.12.2014 e fino a quello in corso al 31.12.2020 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del (25% o 50% delle spese sostenute per attività di R&S.

Beneficiari dell'intervento sono tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato.

L'agevolazione viene calcolata sul valore incrementale delle spese di R&S registrate in ciascuno dei periodi d'imposta 2015-2020 per cui si intende beneficiare dell'agevolazione rispetto alla media annuale delle medesime spese nel triennio 2012-2014.

Il credito d'imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di 20 milioni (prima: 5 milioni) di Euro per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di R&S pari almeno a 30.000 Euro.



Studio Dott.
Riccardo Brogini

DOTTORI
COMMERCIALISTI
ASSOCIATI

**Credito di imposta
R&S:
attività di ricerca e
sviluppo agevolabili**

- lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti (Ricerca Fondamentale)
- ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c) (Ricerca Industriale)
- produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali



Studio Dott.
Riccardo Brogini

DOTTORI
COMMERCIALISTI
ASSOCIATI

Credito di imposta R&S: attività di ricerca e sviluppo agevolabili

- acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, inclusi gli studi di fattibilità, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida (Sviluppo Sperimentale)



Studio Dott.
Riccardo Brogini

DOTTORI
COMMERCIALISTI
ASSOCIATI

Credito di imposta R&S: determinazione del credito

Ai fini della determinazione del credito si sommano le spese relative a:

- personale dipendente
- quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio
- spese relative a contratti di ricerca stipulati con Università, Enti di ricerca ed organismi equiparati e con altre imprese, comprese le startup innovative
- servizi di ricerca e consulenze acquisiti da professionisti autonomi assimilati ai contratti di ricerca
- competenze tecniche (comprese le spese relative al personale non altamente qualificato)
- privative industriali (compresi i materiali, spese di registrazione brevetti etc.)
- costi per la certificazione contabile per un importo massimo di 5.000 Euro annui.



Studio Dott.
Riccardo Brogini
DOTTORI
COMMERCIALISTI
ASSOCIATI

Credito di imposta R&S: le novità di I4.0

Tipologia di spesa di Ricerca e Sviluppo	PREMIO FINO AL 31.12.2016	PREMIO DAL 1.1.2017
Personale altamente qualificato impiegato in attività di ricerca e sviluppo.	50%	50%
Spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese, comprese le start-up innovative; Servizi di ricerca e consulenze acquisiti da professionisti autonomi assimilati ai contratti di ricerca.	50%	50%
Quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio.	25%	50%
Competenze tecniche (comprese le spese relative a personale non altamente qualificato) e privative industriali.	25%	50%



Studio Dott.
Riccardo Brogini

DOTTORI
COMMERCIALISTI
ASSOCIATI

Voucher per la digitalizzazione: cos'è

- Con decreto direttoriale 24 ottobre 2017 sono state definite le modalità e i termini di presentazione delle domande di accesso all'agevolazione per la digitalizzazione
- Lo strumento mira a **favorire la digitalizzazione dei processi aziendali e l'ammodernamento tecnologico delle micro, piccole e medie imprese.**
- Le domande potranno essere presentate **a partire dalle ore 10.00 del 30 gennaio 2018 e fino alle ore 17.00 del 9 febbraio 2018**



Studio Dott.
Riccardo Brogini

DOTTORI
COMMERCIALISTI
ASSOCIATI

Voucher per la digitalizzazione: le attività oggetto dell'agevolazione

Saranno agevolati gli investimenti in **acquisto di software, hardware o servizi** che consentano:

- il miglioramento dell'efficienza aziendale, con particolare riferimento alla digitalizzazione dei processi aziendali
- la modernizzazione dell'organizzazione del lavoro, tale da favorire l'utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità quali il telelavoro
- lo sviluppo di soluzioni di e-commerce, inclusi software specifici per la gestione delle transazioni on-line e per i sistemi di sicurezza della connessione di rete
- la connettività a banda larga e ultralarga
- il collegamento alla rete internet mediante tecnologia satellitare, attraverso l'acquisto e l'attivazione di decoder e parabole, purché le spese siano legate alle attività precedenti



**Studio Dott.
Riccardo Brogini**

**DOTTORI
COMMERCIALISTI
ASSOCIATI**

Voucher per la digitalizzazione: le attività oggetto dell'agevolazione

- la formazione qualificata del personale nel campo ICT se strettamente correlati agli ambiti di attività precedenti.

Tutte le spese per essere ammissibili dovranno essere sostenute da una data successiva a quella dell'assegnazione del voucher (indicativamente entro 30 gg dalla chiusura del 9 febbraio)



Studio Dott.
Riccardo Brogini

DOTTORI
COMMERCIALISTI
ASSOCIATI

Voucher per la digitalizzazione: come funziona l'agevolazione

- L'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto erogato sotto forma di voucher sino al 50% delle spese ammissibili, con un importo massimo di € 10.000.
- La dotazione finanziaria prevista a copertura della misura è pari a 100 milioni di euro ripartita su base regionale.
- Nel caso in cui l'importo complessivo dei Voucher concedibili sia superiore all'ammontare delle risorse disponibili, il Ministero procede al riparto delle risorse in proporzione al fabbisogno derivante dalla concessione del Voucher da assegnare a ciascuna impresa beneficiaria. Tutte le imprese ammissibili alle agevolazioni concorrono al riparto, senza alcuna priorità connessa al momento della presentazione della domanda.



Studio Dott.
Riccardo Brogini

DOTTORI
COMMERCIALISTI
ASSOCIATI

6. Rottamazione bis



Studio Dott.
Riccardo Brogini
DOTTORI
COMMERCIALISTI
ASSOCIATI

D.L. n. 148/2017

Il Decreto Legge n. 148/2017 ha introdotto la «**Rottamazione – bis**», ossia:

- Possibilità di **definizione agevolata** delle somme iscritte a ruolo nel periodo compreso tra l' **01/01/2017 ed il 30/09/2017** (rileva data di affidamento all'Agente della Riscossione).
- **Sanatoria** per coloro che sono stati esclusi o sono decaduti dalla precedente versione della «Rottamazione»

Definizione agevolata:

- Riduzione delle somme dovute mediante sgravio di sanzioni ed interessi di mora.
- Pagamento delle somme dovute a titolo di capitale ed interessi, nonché l'aggio e il rimborso delle spese del procedimento, somme che dovranno essere versate in unica soluzione ovvero in un numero massimo di 5 rate.



Studio Dott.
Riccardo Brogini

DOTTORI
COMMERCIALISTI
ASSOCIATI

Effetti dell'istanza di adesione di «rottamazione»

La presentazione dell'istanza di adesione comporta:

- interruzione delle azioni esecutive e/o cautelari poste in essere dall'Agente della Riscossione in relazione ai carichi oggetto di definizione agevolata
- la sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di definizione agevolata
- la sospensione degli obblighi di pagamento derivanti da dilazioni in essere con riferimento alle rate in scadenza successivamente alla data di presentazione dell'istanza

Detta efficacia sospensiva opera fino al termine previsto per il pagamento della prima/unica rata.



Studio Dott.
Riccardo Brogini

DOTTORI
COMMERCIALISTI
ASSOCIATI

La «Rottamazione bis» apre, quindi, tre differenti scenari

1. **RIAPERTURA DELLA VECCHIA ROTTAMAZIONE**: contribuenti che hanno presentato istanza di rottamazione (prima edizione) e che, entro il 07/12/2017, hanno recuperato gli omessi o carenti versamenti delle prime due rate.

CALENDARIO

- **07/12/2017** = TERMINE PER PAGAMENTO UNICA RATA O RATE NON VERSATE ALLE SCADENZE DEL 31/07 E DEL 02/10
- **31/07/2018** = TERMINE PER IL VERSAMENTO DELL'EVENTUALE QUARTA RATA DEL PIANO DI AMMORTAMENTO DELLA ROTTAMAZIONE
- **01/10/2018** = TERMINE PER IL VERSAMENTO DELLA QUINTA E ULTIMA RATA



Studio Dott.
Riccardo Brogini
DOTTORI
COMMERCIALISTI
ASSOCIATI

La «Rottamazione bis» apre, quindi, tre differenti scenari

2. **RIPESCAGGIO DEGLI ESCLUSI**: Contribuenti che sono stati esclusi dalla prima edizione della rottamazione perché al 24/10/2016 avevano piani di rottamazione in corso con Equitalia e non erano in regola con i pagamenti delle rate scadute entro il 31/12

CALENDARIO

- **15/05/2018** = RICHIESTA DI ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE PER GLI ESCLUSI
- **30/06/2018** = AdR COMUNICA AMMONTARE DELLE RATE SCADUTE E NON SALDATE AL 31/12/2016 DA REGOLARIZZARE
- **31/07/2018** = VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE DELLE RATE NON SALDATE, PENA ESCLUSIONE
- **01/10/2018** = AdR COMUNICA AI CONTRIBUENTI RIAMMESSI L'AMMONTARE DELLE SOMME DOVUTE PER DEFINIZIONE, RATE E SCADENZE
- **31/10/2018** = VERSAMENTO PRIMA TRANCHE (40%)
- **30/11/2018** = VERSAMENTO SECONDA TRANCHE (40%)
- **28/02/2019** = VERSAMENTO TERZA TRANCHE (20%)



Studio Dott.
Riccardo Brogini

DOTTORI
COMMERCIALISTI
ASSOCIATI

La «Rottamazione bis» apre, quindi, tre differenti scenari

3. NUOVA ROTTAMAZIONE PER CARICHI DAL 2000 A SETTEMBRE 2017:

Contribuenti con carichi affidati agli agenti di riscossione dal 01/01/2017 al 30/09/2017 e contribuenti con carichi relativi agli anni 2000-2016 che non hanno fatto domanda di adesione alla prima rottamazione

CALENDARIO

- **31/03/2018** = AdR COMUNICA AL CONTRIBUENTE L’AFFIDAMENTO DI CARICHI PER I QUALI NON RISULTA ANCORA NOTIFICATA LA CARTELLA
- **15/05/2018** = TERMINE PER ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE
- **30/06/2018** = AdR COMUNICA AL CONTRIBUENTE L’AMMONTARE DELLE SOMME DOVUTE PER DEFINIZIONE, RATE E SCADENZE
- **31/07/2018** = VERSAMENTO PRIMA O UNICA RATA
- **01/10/2018** = VERSAMENTO EVENTUALE SECONDA RATA
- **31/10/2018** = VERSAMENTO EVENTUALE TERZA RATA
- **30/11/2018** = VERSAMENTO EVENTUALE QUARTA RATA
- **28/02/2019** = VERSAMENTO EVENTUALE QUINTA RATA



Studio Dott.
Riccardo Brogini

DOTTORI
COMMERCIALISTI
ASSOCIATI

7. Identificazione del titolare effettivo nell'ambito della normativa antiriciclaggio – nuovi adempimenti per le società di capitale



Studio Dott.
Riccardo Brogini
DOTTORI
COMMERCIALISTI
ASSOCIATI

Registro dei titolari effettivi

Ai sensi del nuovo art. 21 del D. Lgs. n. 231/2007:

- le imprese dotate di personalità giuridica con obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese (Srl, Spa, Sapa, Cooperative)
- le persone giuridiche private tenute a registrarsi nel Registro delle persone giuridiche private (fondazioni, associazioni, comitati)

sono tenute a comunicare al Registro delle Imprese, in via telematica, le informazioni relative ai titolari effettivi.

Tali informazioni sono iscritte in apposita Sezione, ad accesso riservato alle autorità competenti, alle autorità preposte al contrasto all'evasione fiscale ed ai soggetti obbligati agli adempimenti di adeguata verifica (in tal caso con pagamento dei diritti di segreteria). (in attesa di D.M.)

L'omessa comunicazione di informazioni è punita con una sanzione da € 103 a € 1.032.



Studio Dott.
Riccardo Brogini

DOTTORI
COMMERCIALISTI
ASSOCIATI

Obblighi del cliente

- Il cliente deve fornire ai soggetti obbligati tutte le informazioni necessarie per l'adeguata verifica.
- Le **imprese con personalità giuridica e persone giuridiche** private acquisiscono e conservano informazioni accurate e aggiornate sui propri titolari effettivi per un periodo non inferiore ai 5 anni; tali informazioni devono essere fornite ai soggetti obbligati ai fini antiriciclaggio.



Studio Dott.
Riccardo Brogini

DOTTORI
COMMERCIALISTI
ASSOCIATI

Titolare effettivo

- **Se clienti sono persone fisiche:** titolare effettivo coincide con la persona fisica
- **Se clienti sono diversi dalle persone fisiche:** titolare effettivo va individuato nella persona fisica a cui è riferibile la **proprietà diretta** (titolarità di partecipazione superiore al 25% del capitale sociale) o **indiretta** (titolarità di partecipazione superiore al 25% del capitale sociale detenuto mediante società controllate/fiduciarie) della persona giuridica.



Titolare effettivo

- Qualora non sia possibile identificare la persona fisica mediante tale criterio, **il titolare effettivo è identificato nel soggetto al quale è attribuibile il controllo della società in base:**
 - ❖ Alla maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
 - ❖ Ai voti sufficienti ad esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
 - ❖ All'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
- **Se non sono identificabili titolari effettivi:** coincidono con la persona fisica titolare dei poteri di amministrazione o direzione della Società.
- **Se persona giuridica privata (associazione, fondazione):** i titolari effettivi sono cumulativamente individuati nei fondatori, nei beneficiari e nei titolari di funzioni di direzione ed amministrazione.



Studio Dott.
Riccardo Brogginì

DOTTORI
COMMERCIALISTI
ASSOCIATI

8. Riforma delle crisi d'impresa: procedure di allerta e nuovi limiti per la revisione legale dei conti obbligatoria



Studio Dott.
Riccardo Brogini

DOTTORI
COMMERCIALISTI
ASSOCIATI

Legge delega n. 155 **19 ottobre 2017**

La legge delega prevede l'estensione dei casi in cui è obbligatoria la nomina dell'organo di controllo, anche monocratico, o del revisore, da parte della società a responsabilità limitata, in particolare prevedendo tale obbligo quando la società per **due esercizi consecutivi** ha superato almeno **uno** dei seguenti limiti:

1. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro
2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro
3. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità



Studio Dott.
Riccardo Brogini

DOTTORI
COMMERCIALISTI
ASSOCIATI

PROCEDURE DI ALLERTA: Cosa sono?

Legge delega: "il Governo disciplina l'introduzione di procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, di natura non giudiziale e confidenziale, finalizzate a incentivare l'emersione anticipata della crisi e ad agevolare lo svolgimento di trattative tra debitore e creditori"



Studio Dott.
Riccardo Brogini

DOTTORI
COMMERCIALISTI
ASSOCIATI

PROCEDURE DI ALLERTA: Per chi?

Solo per le imprese di più piccola dimensione, escludendo quindi le società quotate e le grandi imprese.

PARAMETRI CHE DEFINISCONO LE GRANDI IMPRESE:

- Numero dipendenti > 250 unità
- Fatturato annuo > 50 milioni di €
- Totale attivo > 43 milioni di €



Studio Dott.
Riccardo Brogini

DOTTORI
COMMERCIALISTI
ASSOCIATI

Organo preposto

Organismo **apposito** nominato e tenuto presso **ciascuna** Camera di commercio.

Soggetto/collegio nominato da organismo

Nomina di un Collegio composto da tre esperti, iscritti all'albo nazionale designati da:

- Tribunale
- Camera di Commercio
- Associazione di Categoria



Studio Dott.
Riccardo Brogini

DOTTORI
COMMERCIALISTI
ASSOCIATI

PROCEDURE DI ALLERTA: Come?

Attribuire all'organismo, su istanza del debitore, la competenza ad addivenire a una soluzione della crisi concordata tra il debitore e i creditori, entro un congruo termine, prorogabile solo a fronte di positivi riscontri delle trattative e, in ogni caso, non superiore complessivamente a sei mesi.

Prevedere che l'organismo, non oltre la scadenza del termine di cui alla presente lettera, verifichi se è stata raggiunta una soluzione concordata tra il debitore e i creditori; prevedere che, qualora l'organismo non individui misure idonee a superare la crisi e attesti lo stato di insolvenza, l'organismo ne dia notizia al pubblico ministero presso il tribunale del luogo in cui il debitore ha sede, ai fini del tempestivo accertamento dell'insolvenza medesima;



Studio Dott.
Riccardo Brogini

DOTTORI
COMMERCIALISTI
ASSOCIATI

PROCEDURE DI ALLERTA: Obblighi in capo a terzi

Porre a carico degli organi di controllo societari, del revisore contabile e delle società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, l'obbligo di avvisare immediatamente l'organo amministrativo della società dell'esistenza di fondati indizi della crisi, da individuare secondo parametri corrispondenti a quelli rilevanti ai fini del riconoscimento delle misure premiali;

Imporre a creditori pubblici qualificati, tra cui in particolare l'Agenzia delle entrate, gli enti previdenziali e gli agenti della riscossione delle imposte, l'obbligo, a pena di inefficacia dei privilegi accordati ai crediti di cui sono titolari o per i quali procedono, di segnalare immediatamente agli organi di controllo della società e, in ogni caso, all'organismo di cui alla lettera b), il perdurare di inadempimenti di importo rilevante

Determinare i criteri di responsabilità del collegio sindacale in modo che, in caso di segnalazione all'organo di amministrazione e all'organismo di composizione della crisi, non ricorra la responsabilità solidale dei sindaci con gli amministratori per le conseguenze pregiudizievoli dei fatti o delle omissioni successivi alla predetta segnalazione.



**Studio Dott.
Riccardo Brogini**

**DOTTORI
COMMERCIALISTI
ASSOCIATI**

Termini temporali per la risoluzione della crisi

Termine non superiore a sei mesi. In caso di mancata individuazione da parte del collegio di misure idonee a superare la crisi e il debitore non chieda l'ammissione al concordato preventivo o presenti un accordo di ristrutturazione dei debiti, l'Organismo deve darne notizia al Pubblico Ministero, affinché accerti l'insolvenza.



Studio Dott.
Riccardo Brogini

DOTTORI
COMMERCIALISTI
ASSOCIATI

Misure premiali

- Concetto di tempestività legato all'iniziativa dell'imprenditore: entro sei mesi dal verificarsi di **determinati indici**
- Nel caso in cui l'imprenditore si attivi entro i sei mesi successivi al peggioramento degli indici non è più punibile per il delitto di bancarotta semplice; è inoltre prevista un'attenuante per gli altri reati fallimentari e una riduzione degli interessi sulle sanzioni fiscali.

Altro

Determinazione dei criteri di responsabilità del collegio sindacale al fine di evitare la responsabilità solidale dei sindaci con gli amministratori.



**Studio Dott.
Riccardo Brogini**

**DOTTORI
COMMERCIALISTI
ASSOCIATI**

Soggetti coinvolti

Aumento del numero dei soggetti con obbligo di allerta e introduzione di nuovi parametri quali:

1. Rapporto mezzi propri/mezzi di terzi
2. Indice di rotazione crediti
3. Indice rotazione magazzino
4. Indice di liquidità